

Civile Ord. Sez. 6 Num. 25794 Anno 2018

Presidente: FRASCA RAFFAELE

Relatore: PELLECCIA ANTONELLA

Data pubblicazione: 16/10/2018

### ORDINANZA

sul ricorso 10233-2017 proposto da:

COMUNE DI ARAGONA, in persona del Sindaco pro tempore,  
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO 41, presso lo  
studio dell'avvocato MAURIZIO MORGANTI, rappresentato e  
difeso dall'avvocato SALVATORE MAZZA;

- *ricorrente* -

*contro*

VELLA SALVATORE, elettivamente domiciliato in ROMA,  
PIAZZA CAVOUR, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE  
FARRUGGIA, GIUSEPPE DANILE;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 1887/2016 del TRIBUNALE di  
AGRIGENTO, depositata il 21/12/2016;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

2290  
r 8

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non  
partecipata del 01/03/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLA  
PELLECCHIA.

Corte di Cassazione  copia non ufficiale

**Rilevato che:**

1. Salvatore Vella conveniva dinanzi al Giudice di Pace di Agrigento il Comune di Aragona, al fine di ottenere la ripetizione di euro 2065,93, corrisposti all'ente negli anni 2004-2013 in quanto titolare di un contratto di fornitura di acqua potabile. L'attore eccepiva che, in quanto il contratto stipulato fosse riconducibile allo schema della somministrazione, i canoni non andassero corrisposti in misura forfettaria, ma sulla scorta degli effettivi consumi. Inoltre, parte attrice lamentava il pagamento di parte del canone da imputare alla depurazione, in quanto l'Ente non disponeva di un efficiente sistema che garantisse il servizio. Il Comune di Aragona si costituiva in giudizio contestando tutte le domande attoree.

Con sentenza 438/2016, il Giudice adito respingeva le domande del Vella, ritenendo legittima la previsione dell'obbligo del pagamento del canone annuo, nonché provata l'esistenza dell'impianto di depurazione.

2. Salvatore Vella proponeva appello avverso la sentenza di prime cure. Il Comune si costituiva contestando la fondatezza delle doglianze.

Il Tribunale di Agrigento, con sentenza 1887 del 21 dicembre 2016, accoglieva integralmente l'impugnazione, condannando il Comune alla ripetizione dell'indebito, nella misura di 1765, 48€. In particolare, il Giudice d'Appello evidenziava che, sebbene il servizio di fornitura di acqua abbia natura pubblicistica, il rapporto di utenza ha comunque fonte privatistica, con la conseguenza per cui il corrispettivo non poteva essere calcolato forfettariamente, ma sulla base dell'effettivo consumo dell'utente. Quanto alla contestazione del canone corrisposto a fronte del servizio di depurazione delle acque, il Tribunale non riteneva raggiunta la prova dell'effettiva esistenza di un impianto depurativo funzionante.

3. Il Comune di Aragona propone ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello con due motivi. Salvatore Vella resiste con controricorso.

**3.1.** È stata depositata in cancelleria ai sensi dell'art. 380-*bis* cod. proc. civ., e regolarmente notificata ai difensori delle parti, la proposta di manifesta fondatezza del ricorso.

**Considerato che:**

4. Con l'unico motivo parte ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione, ex art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c., “1. *delle norme e dei principi in tema di conclusione del contratto per fatti concludenti*; 2. *Dell'art. 1339 c.c. in combinato disposto con gli artt. 36 e 37 del Regolamento idrico comunale*; 3. *Per violazione e falsa applicazione delle norme, dei principi e del diritto vivente in base al quale l'ammontare del prezzo che il somministrato deve pagare a far data dall'anno 2000, epoca dell'istruzione del servizio idrico integrato, pur avendo la natura di corrispettivo di una prestazione commerciale complessa la cui fonte non è rappresentata da un atto autoritativo, ma dal contratto di utenza, è individuato dalla legge (Cass. Civ. n. 12763/2014)*”.

Il Tribunale di Agrigento avrebbe errato nel considerare i contratti esibiti dal Comune - in cui era contemplato l'obbligo del pagamento del canone annuo - non regolanti il rapporto contrattuale con Salvatore Vella perchè cessati a causa della scadenza del termine novennale. Avrebbe, inoltre, errato nel non considerare sussistente, sulla base di quanto dedotto in sede d'appello, l'impianto di depurazione dell'acqua.

Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 360 bis, n. 1, c.p.c.

Con ordinanza n. 8391/2017, invero, questa Corte ha confermato la sentenza del Tribunale di Agrigento identica a quella oggetto dell'odierno procedimento, ponendosi in linea di continuità con la consolidata giurisprudenza nella stessa materia.

Sempre riguardo al servizio di fornitura idrico, e aventi come parte ricorrente ancora il Comune di Aragona, sono intervenute altre due ordinanze di questa Corte: la n. 12037/2017 e la n. 12870/2017. Anche queste si pongono sulla stessa scia dell'ordinanza n. 8391/2017.

Si evince con facilità come le questioni sollevate da parte ricorrente sono state decise più volte in modo conforme da questa Corte e l'esame dei motivi dell'odierno ricorso non offre elementi per confermare o mutare questo orientamento.

Ancora, il ricorso è inammissibile per violazione dell'art. 366, c. 1, n. 6, in quanto il ricorrente da un lato, propone una diversa interpretazione del contratto concluso tra le parti, inammissibile in questa sede (*ex multis*, Cass. Sent. N. 5016/2014), e dall'altra richiama brevi stralci del Regolamento comunale ed omette di riprodurre nella loro integralità i passi salienti.

Il ricorso è, peraltro, anche – come hanno sostenuto le citate decisioni – manifestamente infondato, in quanto il pagamento richiesto dal comune non corrisponde al c.d. “minimo garantito” ma è calcolato *a forfait*, in maniera uguale per tutte le utenze e prescinde, quindi, dal consumo della singola utenza.

In questa determinazione forfettaria del prezzo non si rinviene nessuna configurazione bipartita della tariffa idrica, tipica della somministrazione del “minimo garantito”, che presuppone una parte fissa (comprendente i costi per la produzione e per la erogazione del servizio) e una parte variabile (commisurata alla effettiva quantità di acqua consumata dall'utente). Non avendo effettuato, il Comune di Aragona, alcuna misurazione del consumo dei singoli utenti e non risultando nemmeno installato nell'abitazione del Vellaun contatore, appare evidente che esso proceda ad una liquidazione forfettaria di tali importi.

Inoltre, come già evidenziato correttamente dal giudice d'appello a pagina 4 e 5 della sentenza impugnata, i cui ragionamenti meritano di essere condivisi, i contratti di utenza stipulati nel 1973 e nel 2001 devono ritenersi a tempo determinato e quindi scaduti.

Detto ciò, la vincolatività per l'utente finale degli importi richiesti dal Comune non può discendere dal solo art. 36 del Regolamento idrico comunale. Tale norma subordina l'applicazione del regime tariffario del “consumo minimo” alla

espressa pattuizione delle parti. Essendo i contratti di cui trattasi scaduti è chiaro che nessun contratto vigeva tra le parti e nessuna pattuizione sul punto risultava effettuata.

Per quanto riguarda l'importo dovuto dal Vella per la parte concernente il servizio di disinquinamento idrico, il giudice di seconde cure reputa non raggiunta la prova sul funzionamento dell'impianto di depurazione (pag. 6 sentenza impugnata), perché *“il fatto che siano stati impiegati e/o spesi dei soldi non significa, come è logico, che il depuratore funzioni correttamente”*.


Considerato quanto rilevato dal giudice d'appello, rilevato che il ricorrente non ha fornito alcuna prova sul funzionamento dell'impianto di depurazione e che la nuova valutazione nel merito degli elementi probatori è preclusa al giudice di legittimità, i canoni di disinquinamento risultano non dovuti dal Salomone.

6. Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.

#### **P. Q. M.**

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-*bis* del citato art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 1° marzo 2018.

Il Presidente  


DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi. 16 OTT. 2018



Il Funzionario Giudiziario  
Cinzia DIPRIMA

*Cinzia Diprima*